

# COMUNICATO N. 226/DIV - 13 MAGGIO 2024

226/312

### CAMPIONATO SERIE C NOW 2023-2024

#### **GARE DEL 12 MAGGIO 2024**

Si riportano i risultati delle gare disputate il 12 Maggio 2024

## **PLAY OUT - GARE DI ANDATA**

### **DECISIONI GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 13 Maggio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

#### 11

## **GARE DEL 12 MAGGIO 2024**

## **GIRONE A**

NOVARA	1-3
VIS PESARO	1-0

**POTENZA** 

MONOPOLI

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo.

MONTEROSI TUSCIA

VIRTUS FRANCAVILLA

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare di andata dei PLAY OUT i sostenitori delle Società FIORENZUOLA, NOVARA, POTENZA, RECANATESE, VIS PESARO, e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

0-1

1-1

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;





- lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### DFI IBFRA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## SOCIETA'

## **AMMENDA € 2.000,00**

#### **POTENZA**

- A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante il minuto di raccoglimento, un petardo nel recinto di gioco provocando la bruciatura del LED pubblicitario e, al 68° minuto della gara, un bengala nel recinto di gioco, senza consequenze;
- B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Sud, durante il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente sul lavoro avvenuto a Casteldaccia, continuato ad intonare ad alta voce cori senza osservare il silenzio.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (in particolare la gravità del mancato rispetto del minuto di silenzio), rilevato che la società sanzionata disputata la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

## **AMMENDA € 1.000,00**

#### **VIRTUS FRANCAVILLA**

- A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:
- 1. al 1° minuto del primo tempo, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze;
- 2. al 44° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d'acqua semipiena, senza conseguenze;
- B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all'11° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e minaccioso nei confronti di alcuni calciatori avversari, ripetuto per quattro volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

## **AMMENDA € 200,00**

**VIS PESARO** per avere i propri sostenitori divelto un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in

trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (supplemento r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

POTOP SIMONE (FIORENZUOLA)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

## **AMMENDA € 500,00**

NERI GIAN MARCO (VIS PESARO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e violenta in quanto, colpiva, con ripetuti calci un seggiolino della panchina ospiti provocandone la rottura.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

## **AMMONIZIONE (I INFR)**

**ANELLI NICOLA** (FIORENZUOLA) **BOCIC MILOS** (FIORENZUOLA) (FIORENZUOLA) D'AMICO FELICE MAFFEI MATTIA (FIORENZUOLA) MORA LUCA (FIORENZUOLA) ONETO EDOARDO (FIORENZUOLA) ANGILERI ANTONY (MONOPOLI) **BORELLO GIUSEPPE** (MONOPOLI) SOSA FRANCO TOMAS (MONOPOLI) TOMMASINI CHRISTIAN (MONOPOLI)

CINAGLIA DAVIDE (MONTEROSI TUSCIA)
PIROLI DANILO (MONTEROSI TUSCIA)

CANDELLORI KEVIN (POTENZA) (POTENZA) DI GRAZIA FRANCESCO (POTENZA) MADDALONI ROSARIODAMIANO PAURA MARIO (POTENZA) **VOLPE GIOVANNI** (POTENZA) CARPANI GIANLUCA (RECANATESE) MELCHIORRI FEDERICO (RECANATESE) RAPARO MARCO (RECANATESE) SHIBA CRISTIAN (RECANATESE)

ACCARDI ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
GASBARRO ANDREA (VIRTUS FRANCAVILLA)
INGROSSO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA)

226/314

# MACCA FEDERICO KARLSSON OTTAR MAGNUS

(VIRTUS FRANCAVILLA) (VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R010050330900000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze 13 Maggio 2024

IL PRESIDENTE Matteo Marani